



COMUNE DI CASTELNUOVO  
BERARDENGA  
PROVINCIA DI SIENA

ORIGINALE

Deliberazione n° 6

in data 05/03/2019

**Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale**  
Adunanza Ordinaria di Seconda convocazione-seduta Pubblica

**Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO DI IMPOSTA 2019..**

L'anno duemiladiciannove addì cinque del mese di Marzo alle ore 17:00 nella Sede Comunale si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria-**Pubblica** e in prima convocazione.

A seguito di appello iniziale, i Consiglieri presenti e assenti risultano dal seguente prospetto:

		Presenti	Assenti
1	NEPI FABRIZIO	X	
2	GIANNETTONI FILIPPO	X	
3	FREGOLI TIZIANA	X	
4	FRANCINI CESARE	X	
5	SEMBOLONI LUCA	X	
6	PANTANI SILVIA		X
7	BUTI ANDREA	X	
8	VANNONI PAOLO	X	
9	SANTINI MARIS	X	
10	ROMBOLI RUGGERO	X	
11	TREVISIOL GABBRIELLI PATRIZIA		X
12	BERTOLINO CLAUDIA		X
13	ROSSO LORENZO		X
		9	4

Sono presenti gli Assessori esterni: Alessandro Maggi, Letizia Pacenti, Annalisa Giovani.

Partecipa il Segretario Comunale, Roberto Gamberucci che cura la redazione del presente verbale.

Presiede il Sig. Filippo Giannettoni Presidente del Consiglio Comunale, il quale, riconosciuto sufficiente il numero degli intervenuti per la validità della deliberazione, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti descritti nell'ordine del giorno.

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO DI IMPOSTA 2019.**

Si dà atto che al punto 5 è entrato in aula il Consigliere Silvia Pantani. Consiglieri presenti: n. 10.

Per quanto riguarda la verbalizzazione del presente punto si fa riferimento alla verbalizzazione della deliberazione n. 5.

Ai sensi dell'art. 63, comma 2, del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, gli interventi sono integralmente registrati in formato digitale su file inserito in archivio informatico, numerato progressivamente con il n. 20190305cc.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visti gli artt. 8 e 9 del D. Lgs. n. 23 del 14/03/2011 e l'art. 13 del D. L. n. 201 del 06/12/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22/12/2011, con i quali veniva istituita l'imposta municipale propria "IMU" con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;

Dato atto che l'art. 14, comma 6, del D. Lgs. n. 23 del 14/03/2011, modificato dall'art. 4 del D. L. n. 16 del 02/03/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 44 del 26/04/2012, confermava la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997 anche per i nuovi tributi ivi previsti;

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014), che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto che l'Amministrazione Comunale di Castelnuovo Berardenga ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 27/03/2012 con la quale venivano approvate le aliquote per l'imposta municipale propria "IMU" per l'anno 2012 e veniva altresì approvato il relativo Regolamento in osservanza dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 06/12/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22/12/2011;

Atteso che per effetto della citata disposizione normativa, con le modifiche apportate, l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Rilevato altresì che:

- l'aliquota di base, ai sensi dell'art. 13 comma 6 del D. L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2012 è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i comuni, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, di modificare in aumento o in diminuzione, l'aliquota suindicata sino a 0,3 punti percentuali;
- l'aliquota per l'abitazione principale e le sue pertinenze, secondo quanto previsto al medesimo articolo 13 comma 7 del citato D.L. n. 201/2011, è ridotta allo 0,4 per cento, con possibilità per i comuni di variarla in aumento o in diminuzione fino a 0,2 punti percentuali;

Dato atto, inoltre, che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale (nelle categorie catastali in A/1 – A/8 – A/9) del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 28/02/2018 avente oggetto "Imposta municipale propria (I.M.U.) – Approvazione aliquote anno di imposta 2018", che stabiliva le seguenti aliquote per l'anno 2018:

<b>Fattispecie</b>	<b>Aliquota Comunale</b>
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali in A/1 – A/8 – A/9 con relative pertinenze	0,40%
Comodato d'uso registrato tra parenti di primo grado in line retta (genitori - figli) incluse le pertinenze, una per ciascuna categoria catastale C/2 – C/6 – C/7	0,76%
Affitti a canone concordato secondo l'accordo territoriale incluse le pertinenze, una per ciascuna categoria catastale C/2 – C/6 – C/7	0,76%
Immobili non produttivi di reddito fondiario, immobili posseduti dai soggetti passivi dell'IRES	0,90%
Immobili di categoria abitativa A regolarmente locati, incluse le pertinenze, una per ciascuna categoria catastale C/2 – C/6 – C/7	1,06%
Aliquota ordinaria per tutte le categorie di immobili non incluse nelle fattispecie sopra riportate	1,06%

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23/12/2000, secondo cui: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento."*;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 27/12/2006 (finanziaria 2007), in base al quale: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*;

Richiamato l'art. 13, comma 6 del D. L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, che disponeva che l'aliquota di base dell'imposta per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali;

Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e con il Ministro dell'Interno 28 novembre 2014, che ha rivisto i criteri di assoggettamento dei terreni agricoli a decorrere dal 1° gennaio 2014 e che in virtù di tale decreto questo Comune non era più montano ai fini dell'applicazione dell'IMU ai terreni agricoli per gli anni 2014 e 2015;

Dato atto che la Legge di Stabilità 2016, ai commi dal 10 al 13, ha disposto che, a decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992, si applica sulla base dei criteri individuati dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14/06/1993 e che sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti (CD) e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all'articolo 1 del D. Lgs. n. 99 del 29/03/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla Legge n. 448 del 28/12/2001;
- c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;

Considerato che questo Ente è presente nell'elenco della Circolare Ministeriale n. 9 del 14/06/1993 e che quindi i terreni agricoli che ricadono nel territorio comunale non sono assoggettati al pagamento dell'imposta municipale propria a partire dal 01/01/2016;

Visto il comma 13 bis dell'art. 13, del D. L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, comma inserito dall'art. 4, comma 5, lett. l) del D. L. n. 16/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 44/2012, sostituito dall'art. 10, comma 4, lett. b) del D. L. n. 35/2013 convertito con modificazioni, dalla Legge n. 64/2013 e, successivamente, così modificato dall'art. 1, comma 10, lett. e) della Legge n. 208/2015 che così recita: *“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ...omissis... Il versamento della prima rata ...omissis... è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata ...omissis... è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”;*

Richiamati i Decreti del Ministero dell'Interno del 7.12.2018 e del 25.01.2019 con cui il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è stato differito rispettivamente al 28 febbraio 2019 ed al 31 marzo 2019;

Atteso che l'Amministrazione ritiene di non dover apportare modifiche alle aliquote IMU approvate per l'anno di imposta 2018, di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 28/02/2018 e quindi di confermarle per l'anno di imposta 2019;

Visto il D. Lgs. 14.03.2011, n. 23 “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”;

Visto l'art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446, il quale assegna ai Comuni la potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie;

Vista la Legge 27 luglio 2000, n. 212 “Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente”;

Visto l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti i pareri sotto il profilo tecnico e contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Procedutosi alla votazione per alzata di mano:

Presenti: 10

Votanti: 10

Favorevoli: 9

Contrari: 1 (ROMBOLI)

Astenuti: 0

## DELIBERA

1) Di stabilire per l'anno 2019, per le motivazioni di cui in premessa e nel rispetto della normativa vigente, le seguenti aliquote IMU differenziate per fattispecie di immobile:

<b>Fattispecie</b>	<b>Aliquota Comunale</b>
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali in A/1 – A/8 – A/9 con relative pertinenze	0,40%
Comodato d'uso registrato tra parenti di primo grado in line retta (genitori - figli) incluse le pertinenze, una per ciascuna categoria catastale C/2 – C/6 – C/7	0,76%

Affitti a canone concordato secondo l'accordo territoriale incluse le pertinenze, una per ciascuna categoria catastale C/2 – C/6 – C/7	0,76%
Immobili non produttivi di reddito fondiario, immobili posseduti dai soggetti passivi dell'IRES	0,90%
Immobili di categoria abitativa A regolarmente locati, incluse le pertinenze, una per ciascuna categoria catastale C/2 – C/6 – C/7	1,06%
Aliquota ordinaria per tutte le categorie di immobili non incluse nelle fattispecie sopra riportate	1,06%

2) Di dare atto che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale (nelle categorie catastali in A1 – A8 – A9) del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

3) Di dare atto che dette aliquote decorrono dal 1° gennaio 2019;

4) Di dare atto che la somma delle aliquote IMU e TASI per ogni tipologia di immobile non supera l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013 salva l'applicazione della maggiorazione dello 0,8 per cento prevista dal comma 677 dell'art.1 della legge 147/2013;

5) Di inviare la presente deliberazione tariffaria relativa all'imposta municipale propria, in via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, comma 13 bis, del D.L. 201/2011.

Successivamente, il Presidente procede a sottoporre a votazione l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/00.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con successiva e distinta votazione per alzata di mano:

Presenti: 10

Votanti: 10

Favorevoli: 9

Contrari: 1 (ROMBOLI)

Astenuti: 0

### **DELIBERA**

Dichiararsi, a mente dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'immediata eseguibilità del presente deliberato stante l'urgenza e necessità di provvedere in merito.

Approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE**  
**Filippo Giannettoni**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**Roberto Gamberucci**

---

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è disponibile sul sito internet del Comune di Castelnuovo Berardenga per il periodo della pubblicazione.*